



COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAIOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA SERENA CAMBOA

Seduta del 29/07/2020

FATTO

In data 12/04/2012 la ricorrente stipulava con altro intermediario un contratto di finanziamento rimborsabile mediante delegazione di pagamento di quote della retribuzione mensile per un importo finanziato lordo di Euro 19.584,00 da rimborsare in n. 96 rate mensili da Euro 204,00 ciascuna.

In virtù di conteggio estintivo del 19/08/2015, dopo la scadenza di 39 rate, la ricorrente estingueva anticipatamente il contratto. Nel conteggio estintivo venivano abbuonati Euro 491,27 a titolo di rimborsi.

Con reclamo datato 17/01/2020 la ricorrente chiedeva il rimborso delle commissioni e degli oneri assicurativi non maturati, nonché di quote insolute.

L'intermediario resistente, subentrato all'originario mutuante, vi rispondeva dichiarando che quanto abbuonato nel conteggio estintivo era quanto dovuto in base al "Piano annuale di rimborso interessi e commissioni" allegato al contratto, che gli oneri assicurativi non erano rimborsabili poiché non sostenuti dalla ricorrente e che circa le quote insolute vi avrebbe provveduto l'ufficio competente, ove dovute.

Con ricorso del 31/03/2020 la ricorrente insiste nella richiesta di rimborso dei costi non maturati, quantificati in complessivi Euro 1.055,00, oltre spese legali.

Il resistente nelle controdeduzioni osserva che: all'art. 8 del contratto stipulato è previsto che il rimborso dei costi non maturati in virtù dell'estinzione anticipata è determinato in base al "Piano annuale di rimborso interessi e commissioni" allegato al contratto, sottoscritto dalla ricorrente e dalla medesima prodotto, in base al quale la quota



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rimborsabile delle commissioni per la rete distributiva è individuata nella misura massima del 60%; pertanto, nel conteggio estintivo si è proceduto a rimborsare la quota retrocedibile di siffatta commissione secondo il piano; le spese istruttorie hanno natura *up front*; gli oneri assicurativi non sono stati sostenuti dalla ricorrente; la decisione della Corte di Giustizia Europea dell'11/09/2019 è inapplicabile al caso di specie; conclude per il rigetto del ricorso.

La ricorrente vi replica insistendo nelle richieste.

DIRITTO

Oggetto del presente procedimento è la richiesta di riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto mediante rimborso dei costi ivi applicati, in base al combinato disposto degli artt. 121, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario – T.U.B.), che indica la nozione di costo totale del credito, e 125 *sexies* T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

In base all'orientamento finora consolidato dell'ABF (per tutte, decisione del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014), anche e soprattutto alla luce della disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento doveva essere rimborsata al mutuatario la quota di commissioni e costi assicurativi non maturati nel tempo, distinguendo fra oneri in corrispettivo di prestazioni compiute nella fase delle trattative e della conclusione del contratto di finanziamento (commissioni *up front*), ritenuti non ripetibili, e oneri che maturano nel corso dell'intera durata del rapporto negoziale (commissioni *recurring*), rimborsabili in proporzione alle rate residue non maturate del finanziamento (cd. criterio *pro rata temporis*: l'importo da restituire si ottiene dividendo l'importo della commissione per il numero totale delle rate del finanziamento e moltiplicando il risultato per il numero di rate residue al momento dell'estinzione anticipata).

In ogni caso, qualora la clausola contrattuale che disciplina la singola commissione non sia chiara ed univoca nell'individuare la natura *up front* o *recurring*, o sia del tutto assente in contratto, in applicazione degli artt. 1370 c.c. e 35, comma 2, cod. cons. l'intero importo della commissione deve essere rimborsato col sopradetto criterio *pro rata temporis*.

All'esito di un procedimento avviato ai sensi dell'art. 267 TFUE al fine di ottenere la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, al fine di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che *“Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”*, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto, la Corte di Giustizia Europea, con decisione emessa in data 11/09/2019 in causa C-383/18, ha statuito che ai sensi dell'art. 16 della Direttiva *“il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, investito della questione relativa agli effetti del citato provvedimento, con decisione n. 26525/2019 ha enunciato i seguenti principi di diritto: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve*



essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF. La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Inoltre, con argomentazione cui questo Collegio aderisce, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

La regola del rimborso integrale dell'importo calcolato in base al criterio *pro rata temporis* può essere derogata in virtù di limitazioni percentuali espressamente pattuite per iscritto tra le parti a condizione però che tali limitazioni siano disciplinate in modo chiaro e rispecchino il discrimine fra attività up front ed attività recurring remunerate dalla medesima commissione, mentre, laddove la limitazione percentuale non sia accettata per iscritto dal mutuatario, non esista una specifica descrizione delle attività remunerate e sia impossibile distinguere fra quota up front e quota recurring della medesima commissione, l'intera commissione deve essere ritenuta di natura recurring e la previsione di un criterio di rimborso difforme dal *pro rata temporis* si risolve in una elusione dell'art. 125 sexies, comma 1, D.lgs. n. 385/1993, come tale illegittima (cfr. decisione Collegio di Coordinamento n. 10035 dell'11/11/2016).

Nel caso di specie, premesso che il “Piano annuale di rimborso interessi e commissioni” risulta firmato e prodotto dalla ricorrente, con conseguente distinzione fra percentuale recurring e percentuale up front della commissione per la rete distributiva (anche se l'importo retrocesso è esposto nella casella corrispondente alla rata n. 40 successiva a quella n. 39 di effettiva estinzione, ma la ricorrente non ha espressamente chiesto la restituzione della relativa differenza), mentre le spese di istruttoria sono di natura up front, il resistente è tenuto, in base al criterio previsto per la riduzione degli interessi corrispettivi, al pagamento delle seguenti somme:

rate complessive	96	rate scadute	39	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	57	TAN	6,78%					
Denominazione	% rapportata al TAN	38,01%						
Spese di istruttoria				450,00 €	Up front	171,02 €		171,02 €
Commissioni per la rete distributiva (40%)				861,69 €	Up front	327,49 €		327,49 €
Totale								498,51 €

Circa la richiesta di refusione delle spese legali - peraltro non rimborsabili quale autonoma voce di costo ma solo laddove consistenti in un effettivo pregiudizio subito dal ricorrente, da provarsi documentalmente (Collegio di Coordinamento, decisione n. 3498/2012) e da avanzarsi già in sede di reclamo (Collegio di Coordinamento, decisione n. 4618/2016) - data la serialità del contenzioso in esame in base all'orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento (cfr. decisione n. 6167/2014) essa va rigettata.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 498,51.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI